

FOCUS FONTI – 29 FEBBRAIO 2016

Un nuovo limite all'immunità di
giurisdizione degli Stati nella
sentenza 238 della Corte
Costituzionale italiana?

di Claudio Zanghì

Professore emerito di Diritto internazionale
Sapienza – Università di Roma



Un nuovo limite all'immunità di giurisdizione degli Stati nella sentenza 238 della Corte Costituzionale italiana?

di Claudio Zanghì

Professore emerito di Diritto internazionale
Sapienza – Università di Roma

Sommario: 1. La sentenza e le sue origini; 2. I problemi di costituzionalità; 3. La sentenza; 4. L'immunità e la regola generale del diritto internazionale; a) problemi di giurisdizione; b) regole anteriori e successive alla Costituzione; c) si deve dichiarare l'incostituzionalità della norma? 5. L'obbligo di rispettare le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia: art. 94 della Carta delle Nazioni Unite; 6. Il fondamento del conflitto tra immunità dello Stato e Costituzione italiana; 7. Come concludere?

1. La sentenza e le sue origini

La sentenza 238 della Corte Costituzionale, recentemente adottata, supera gli interessi puramente italiani, perché si riferisce espressamente al diritto internazionale generalmente riconosciuto, cioè al diritto internazionale consuetudinario¹.

Sembra opportuno presentare la sentenza e il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale italiana, in considerazione, tra l'altro, della circostanza che secondo la Corte, in funzione delle conclusioni della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia ed anche nel caso specifico del sistema giuridico italiano, la sentenza della CIJ non può essere rispettata come sarebbe il caso, invece, in applicazione dell'articolo 94 dello Statuto Nazioni Unite.

In effetti, la regola dell'immunità di giurisdizione degli Stati, nella maniera nella quale è stata interpretata dalla CIJ nella sentenza citata, si pone in contraddizione con i principi fondamentali della Costituzione italiana e per ciò stesso non è possibile che tale regola di diritto internazionale

¹ Si tratta della sentenza n. 238 pronunciata dalla Corte Costituzionale italiana il 22 ottobre 2014.



generale, così interpretata, sia entrata nel sistema giuridico italiano, come è il caso generalmente per il diritto internazionale consuetudinario.

I fatti a base della situazione possono essere riassunti come segue: si tratta di atti di guerra considerati come crimini di guerra, crimini contro l'umanità, contro la dignità umana, commessi dall'esercito tedesco nel periodo di occupazione del territorio italiano e comportanti fra l'altro, la deportazione di parecchi cittadini italiani, militari e civili che sono stati condotti in campi di concentramento, di lavoro in Germania ed in Polonia e che durante tale periodo hanno trovato la morte o hanno sofferto atrocità ben conosciute. Su tale base, taluni di questi italiani che hanno avuto la fortuna di ritornare vivi nel territorio italiano o anche i loro discendenti, hanno iniziato un processo contro la Germania. Per le ragioni derivanti dall'immunità di giurisdizione tali procedure sono state respinte perché i tribunali italiani hanno riconosciuto, nel caso di specie, l'immunità di giurisdizione dello Stato tedesco.

La questione è arrivata di fronte alla Corte di cassazione italiana la quale, esaminando da vicino la gravità degli atti compiuti, nonché la qualificazione, accettata anche dalla stessa Germania, di crimini di guerra e di atti contro la dignità umana, si è chiesta se di fronte alla gravità di tali atti si potesse ancora parlare di immunità della giurisdizione.²

La stessa Corte di cassazione, nella sua ordinanza del 5 giugno 2002 n. 8157 aveva precisato che il riferimento di un atto alla categoria degli atti *jure imperii* non rappresenta un ostacolo per verificare se tali atti siano stati commessi in violazione delle norme di *jus cogens* e di conseguenza siano considerati crimini internazionali³.

La Corte di cassazione, nella sentenza citata, aveva sostenuto che la regola dell'immunità degli Stati, avente un carattere assoluto, potrebbe trovare un limite qualora lo Stato abbia agito

² Sentenza 11 marzo 2004 n. 5044 delle Sezioni unite della Corte di cassazione; Cfr. fra gli altri la nota di COLACINO, N. "Limiti all'immunità giurisdizionale degli Stati per le azioni di risarcimento dei danni derivanti da crimini internazionali?" nella Rivista della cooperazione giuridica internazionale 2004 p.105; RONZITTI, N. "Un cambio di orientamento della Cassazione che favorisce i risarcimenti delle vittime" in guida al diritto n. 14, 2004, p. 38.

³ Occorre ricordare che la situazione si era già verificata in Grecia (confronta in tal senso l'intervento della Grecia nella procedura Germania-Italia di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia) con la sentenza della Corte suprema del 4 maggio 2000 n. 11 che negava l'immunità di giurisdizione alla Germania in applicazione dell'articolo 11 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati, firmata da Basilea il 16 marzo 1972. Si trattava dell'affare condotto dalla prefettura di Voiotia contro la Germania per il massacro di circa 200 persone commesso dalle forze armate tedesche durante l'occupazione del territorio greco



nell'esercizio della propria sovranità, e qualora le azioni di tale Stato possano essere considerate come crimini di guerra, atti contro l'umanità o contro la dignità umana.⁴

La Repubblica tedesca, preoccupata delle conseguenze che avrebbero potuto conseguire a tale sentenza, ha proposto la questione all'attenzione della Corte Internazionale Giustizia per confermare l'esistenza dell'immunità di giurisdizione.

Con la sentenza del 3 febbraio 2012⁵, la CIJ, a maggioranza, ha deciso in favore della Germania ed ha invitato, di conseguenza, le giurisdizioni italiane ad agire conformemente alla sentenza della Corte. Lo Stato italiano, il 14 gennaio 2013, ha adottato la legge n. 5 per la adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a New York il 14 dicembre 2004, e vi ha aggiunto una disposizione (articolo 13 di detta legge) allo scopo di ordinare ai tribunali italiani di adeguarsi alla sentenza della Corte internazionale quando quest'ultima conferma l'assenza di giurisdizione dei giudici italiani in occasione di qualsiasi ricorso proposto contro la Germania per atti commessi *jure imperii*.

Il diritto internazionale generale e consuetudinario conferma quindi, anche oggi, che lo Stato gode dell'immunità di giurisdizione degli atti commessi sul territorio di un altro Stato dalle proprie forze armate, nel caso di un conflitto, anche se venga accusato di violazioni gravi dei diritti umani.⁶ Di conseguenza, la Corte di cassazione, modificando il suo orientamento sulla base della decisione della Corte Internazionale di Giustizia, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani riconoscendo che la tesi sostenuta nelle sentenze del 2004 e del 2008 era rimasta isolata e non era stata confermata dalla comunità internazionale di cui la Corte internazionale è l'espressione e di conseguenza non si può dare un nuova interpretazione o una nuova applicazione al medesimo principio.⁷

⁴ Confronta analogamente la sentenza della stessa Corte di cassazione numero 14202 del 2008

⁵ *Immunité juridictionnelle des Etats (Allemagne-Italie avec intervention de la Grèce)* in CIJ Report 99, 2012

⁶ La regola dell'immunità di giurisdizione degli Stati è conosciuta e la si trova in tutti i manuali di diritto internazionale pubblico. Questa è stata esaminata anche da studi della Commissione di diritto internazionale dell'Onu e inserita in convenzioni internazionali; si veda ad esempio JENKS, W.C. *International Immunities*, New York 1961 ; LALIVE, J.F. *L'immunité de juridiction des Etats et des organisations internationales* in RCDADI vol.84, 1953, II, p 205 ; LUZZATTO, G. *Stati stranieri e giurisdizione nazionale*. Milano 1972; MORELLI G. *Diritto processuale civile*. Padova 1954; PANEBIANCO, M. *Giurisdizione interna e immunità degli Stati stranieri*, Napoli 1967; QUADRI, R. *La giurisdizione sugli Stati stranieri*. Milano 1941; SINCLAIR, J.M. *The Law of Sovereign Immunity, Recent development*, in RCDAI, vol 67, 1980,II p. 134

⁷ Confronta le sentenze n. 32139 del 2012 e n. 4284 del 2013



La stessa Corte Internazionale di Giustizia riconosceva che nel caso di specie si giunge ad un violazione ma considera tuttavia che la violazione delle norme di natura materiale aventi un valore fondamentale per i diritti umani debbano cedere di fronte a disposizioni procedurali dell'immunità di giurisdizione degli Stati.

2. I problemi di costituzionalità.

Il Tribunale di Firenze, per contro, che aveva pendenti delle procedure contro la Germania, non condividendo la tesi in base alla quale il carattere assoluto della immunità di giurisdizione impedisce, anche nel sistema italiano, agli individui interessati, qualsiasi possibilità di vedere protetti i propri diritti già negati nel sistema giuridico tedesco, ha sollevato un problema di costituzionalità mediante tre diverse ordinanze⁸ e ponendo esplicitamente le questioni di costituzionalità concernenti:

1. La regola del diritto internazionale generale consuetudinario, come interpretata dalla Corte Internazionale di Giustizia, nella parte nella quale afferma l'assenza di giurisdizione degli atti commessi dalle forze armate tedesche
2. L'articolo 3 della legge 17 agosto 1957 n. 848 mediante la quale lo Stato italiano ha aderito ed ha eseguito lo Statuto delle Nazioni Unite e specificamente l'art. 84 che obbliga lo Stato a conformarsi alle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia nei casi di cui l'Italia è parte e quindi l'immunità di giurisdizione evocata nei casi menzionati in alto.
3. Infine, l'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013 n. 5 nella misura nella quale detta legge obbliga i giudici nazionali a dare esecuzione alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia e di conseguenza sottolinea che le giurisdizioni italiane non hanno giurisdizione nei casi menzionati in alto.

Il Tribunale ricorda che, in una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 48 del 1979), la Corte aveva sostenuto che, qualora vi sia contraddizione tra le norme internazionali entrate nell'ordinamento italiano attraverso l'alinea 1 dell'articolo 10 della Costituzione con i principi fondamentali del sistema giuridico italiano, questi stessi debbano prevalere (vedi la sentenza 73 del 2001). La stessa Corte conferma che i principi fondamentali del nostro sistema e i diritti inalienabili della persona costituirebbero un limite sia all'entrata di norme internazionali

⁸ Si tratta delle ordinanze adottate in data 21 gennaio 2014 (reg. ord, n.ro 84, n. 85 e n. 113 del 2014)



generalmente riconosciute attraverso l'articolo 10 evocato, sia dalle norme contenute nei Trattati costitutivi di organizzazioni nazionali.

3. La sentenza

La sentenza 238 che la Corte Costituzionale italiana ha adottato a tal fine, verte su problemi di diritto interno costituzionale e processuale e provoca conseguenze evidenti nell'ambito del diritto interno e delle procedure ma, nella misura nella quale abborda altresì la costituzionalità di una regola di diritto internazionale generale consuetudinario, quale è stata precisata nella sentenza della Corte di giustizia, solleva evidentemente molteplici aspetti diritto internazionale che oltrepassano l'interesse del mero diritto italiano.

È noto che fino ad oggi vi sono stati diversi commenti, in gran parte on-line, che hanno studiato i diversi aspetti di questa sentenza⁹, ma è altrettanto vero che appare rilevante attirare l'attenzione dei giuristi internazionalisti di altri paesi a causa dei problemi di diritto internazionale che la predetta sentenza pone e che interessano essenzialmente gli internazionalisti.¹⁰ Ed è con questo

⁹ Confronta fra gli altri il blog sul sito della Società italiana di diritto internazionale (<http://sidi-isil.org/sidiblog>) ed in particolare i contributi di DE SENA, FRAGUNA, FONTANELLI, GRADONI, LONGOBARDO, MELONI ed altri nonché sul sito <http://www.giurcost.org/studi/infex.html> “*Consulta on line*” di GUARINO G., GROPPI T.E RUGGERI A.

¹⁰ Fino ad oggi (febbraio 2015) ho avuto l'occasione di leggere un solo commento scritto da un collega dell'università di Ginevra: KOLB R. *The relationship between the international and municipal legal order: reflections on the decision n.238/2014 of the Italian Constitutional Court*, in Questions of International Law, zoom out II 20un4, p.5 ed il sito “QIL.Zoom out II (20u14). Si tratta in effetti di un lunga esposizione delle tesi di diritto internazionale tra monismo e d'altra dualismo pressoché dimenticate da molto tempo.

L'A. considera che con la sentenza 238 la ripartizione dei sistemi giuridici interni ed internazionali è spinta alla esagerazione. La sentenza della Corte condanna l'Italia a rimanere incapace di dare esecuzione alla sentenza della Corte internazionale. Questa forma di dualismo esagerata, è considerato come un *coup d'Etat judiciaire*. Ma, a mio avviso l'A. dimentica la parte più importante di questa sentenza che il rispetto dei diritti fondamentali, quando ci si trova di fronte a crimini di guerra, contro l'umanità, contro la dignità umana. L'A. considera la regola dell'immunità di giurisdizione, senza entrare nei dettagli che, d'altra parte, sono alla base della motivazione della sentenza della Corte costituzionale italiana. A mio avviso la Corte è stata molto prudente; non ha detto che la regola non esiste, ma ha salvaguardato i principi della Costituzione italiana affermando che tale regola non può estendersi fino a privare completamente i cittadini italiani dall'accesso alla giustizia; ed essa lo ha fatto poggiandosi sui fatti all'origine della causa, cioè gli atti di atrocità commessi dalle forze del Terzo Reich chiedendosi, tra l'altro se in tali casi particolari possa trattarsi veramente di atti *Jure imperii* nel senso di interrogarsi se i crimini commessi sono atti necessari per rispettare la sovranità degli Stati e o per svolgere l'attività di qualsiasi governo.

Non parlo delle ipotesi avanzate sulle conseguenze possibili di tale sentenza sul piano interno e internazionale ma non posso accettare il riferimento sottinteso nel quale l'Autore afferma che i giudici della Corte Costituzionale avrebbero potuto decidere in maniera totalmente diversa se avessero pensato alle azioni possibili da parte degli albanesi, dei greci, dei serbi e soprattutto dei libici e degli etiopi in funzione degli atti compiuti dalle forze armate italiane dell'epoca.



obiettivo che cercherò di presentare gli aspetti essenziali della sentenza della Corte Costituzionale lasciando da parte, e citandoli soltanto per notizia, i differenti problemi di diritto costituzionale italiano.

4. L'immunità di giurisdizione e la regola del diritto internazionale generale.

Il primo problema posto dal Tribunale di Firenze riguarda l'immunità di giurisdizione. Com'è noto, la regola dell'immunità di giurisdizione fa parte del diritto internazionale generale non scritto e consuetudinario. Secondo la disposizione della Costituzione italiana, tutte le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e quindi, il diritto internazionale non scritto e consuetudinario, entrano nel sistema giuridico italiano in maniera quasi automatica per effetto dell'alinea 1 dell'articolo 10 della nostra Costituzione. Secondo tale disposizione il sistema giuridico italiano si adatta al diritto internazionale generale senza necessità di alcuna procedura; la dottrina e la giurisprudenza considerano che tale regola di conformità enunciata all'articolo 10, realizzi un sorta di trasformatore automatico del diritto internazionale generale nel sistema giuridico italiano. Si può discutere se esista un norma parallela a quella di diritto internazionale che si forma nel diritto italiano o se invece più semplicemente le diverse disposizioni del diritto italiano che rilevano per la norma consuetudinaria si adattano per essere conformi al diritto internazionale. A parte le disquisizioni della dottrina in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale sostiene che, seguendo l'una o l'altra interpretazione, la situazione non cambia perché ciò che conta è il risultato voluto dall'articolo 10 cioè a dire la conformità quasi automatica al diritto internazionale generale.

a) problemi di competenza

Questa essendo la situazione, la prima questione che è stata posta riguarda la possibilità per la Corte di esaminare la conformità di tale regola del diritto internazionale alla Costituzione italiana. Come taluni costituzionalisti hanno precisato, secondo l'art. 134 della Costituzione, la Corte è competente ad esaminare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge e di conseguenza una regola non scritta non potrebbe formare oggetto di un giudicato dalla Corte. Quest'ultima ha ritenuto che non si può escludere l'esame della legittimità costituzionale, riferendosi ad una disposizione che forma oggetto di rinvio, derivante dall'articolo 10 della Costituzione, cioè di un norma consuetudinaria internazionale, soltanto per il fatto formale che l'articolo 134 non citi espressamente tale ipotesi. La Corte considera che la disposizione evocata non si riferisce all'aspetto formale, cioè all'esistenza di un atto normativo specifico, ma al

risultato, cioè a dire che, quale che sia la forma secondo la quale la regola di diritto esiste, nella stessa maniera esisterebbe la competenza della Corte costituzionale. Di conseguenza, dato che il sistema giuridico italiano si conforma alla regola del diritto internazionale generale, quest'ultimo potrebbe costituire oggetto di un esame di costituzionalità¹¹.

b) Norme anteriori e posteriori alla Costituzione

Un'altra questione, tipicamente di diritto nazionale, è stata sollevata dal momento che taluni costituzionalisti, fondando la loro posizione sulle sentenze precedenti della Corte Costituzionale, hanno sostenuto che la competenza della Corte non può estendersi al diritto internazionale consuetudinario esistente prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. In altri termini essi hanno considerato che l'Assemblea costituente, al momento della redazione della nostra Costituzione, avrebbe svolto l'esame di tutte le regole di diritto internazionale preesistenti e non avendo adottato alcuna misura specifica, ne risulterebbe che l'Assemblea avrebbe in tal modo considerato tali norme tutte conformi alla Costituzione italiana. La conseguenza sarebbe che la Corte Costituzionale potrebbe occuparsi delle norme di diritto internazionale generali create dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ma non di quelle esistenti precedentemente dal momento che quest'ultime sarebbero state implicitamente considerate conformi alla nostra Costituzione dalla stessa Assemblea costituente.

Anche la difesa dello Stato, in effetti, considera inammissibile tale questione dal momento che soltanto le norme internazionali generali sorte dopo l'entrata in vigore della Costituzione potrebbero formare oggetto di un giudizio costituzionale.¹²

L'ipotesi che la verifica dell'illegittimità costituzionale possa riferirsi soltanto alle norme successive alla Costituzione non può essere accolta sia perché dal punto di vista formale l'articolo 134 della Costituzione e l'articolo 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 enumerano tutti i problemi di

¹¹ La Corte Costituzionale, in relazione alle legittimità costituzionale della regola sull'immunità degli agenti diplomatici l'aveva ritenuta compatibile in considerazione del fatto che si trattava di un consuetudine più che secolare degli Stati nelle loro relazioni reciproche ed ha affermato che, sollevata la questione nella maniera nella quale lo è stata dal giudice *a quo*, cioè dire, in relazione alla legge 804 del 1967 in relazione all'articolo 31 della convenzione di Vienna, appare soltanto formalmente esatta, stante che la regola della Convenzione di Vienna è semplicemente un riconoscimento della regola di diritto consuetudinario richiamata. E si sostiene ugualmente, in relazione alle norme generalmente riconosciute sorte dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che il sistema automatico previsto dall'articolo 10 della Costituzione non potrebbe in ogni caso permettere la violazione dei principi fondamentali del nostro sistema costituzionale fondato sulla sovranità popolare e su una Costituzione rigida.

¹² Sentenza n.471 del 1992, n.15 del 1996, n. 262 del 2009



legittimità costituzionale senza farvi alcuna distinzione, sia perché, sul piano logico, sarebbe inammissibile che tale verifica sia possibile tra leggi ordinarie (senza alcun riferimento al fatto di essere posteriori o anteriori) e sia invece inammissibile per le norme del diritto internazionale generale.

Infine, non possono condividersi, sul piano logico e sistematico, le ragioni secondo le quali un controllo costituzionale dovrebbe essere escluso per le norme anteriori e limitato soltanto a quelle posteriori alla Costituzione senza distinguere le consuetudini che si sono formate in un'epoca precedente e gli stessi limiti in relazione agli elementi essenziali del sistema costituzionale ed in particolare ai principi inviolabili delle persone.

La Corte Costituzionale non ha seguito questa interpretazione dal momento che essa considera, correttamente io credo, che tale limite temporale non si applica quando si tratta di regole consuetudinarie non scritte le quali, per loro stessa natura possono modificarsi ed evolversi nel tempo. In conseguenza nulla impedisce che una regola qualsiasi avente un contenuto determinato prima del 1948 possa successivamente modificarsi e quindi quest'evoluzione o nuova forma di interpretazione potrebbe essere presa in considerazione.

Tutto ciò si applica a maggior ragione per la regola dell'immunità della giurisdizione dal momento che è ben noto che tale regola, che all'origine aveva una portata assoluta senza alcuna distinzione in relazione agli atti compiuti dallo Stato, a seguito dell'attitudine adottata all'inizio dei tribunali italiani e poi anche dai tribunali belgi, ha condotto ad un'evoluzione importante.¹³ Come è noto si realizza ormai una distinzione tra gli atti cosiddetti *jure imperii* e gli atti cosiddetti *jure gestionis*. Di conseguenza la regola è oggi applicata unicamente agli atti *jure imperii* e non anche agli atti *jure gestionis*.

La Corte riconosce, infine, la propria competenza ad esaminare tale regola di diritto internazionale generale relativa all'immunità di giurisdizione anche se si tratta di una regola

¹³ Tra le più antiche, vedi quelle menzionati nella Rivista di diritto internazionale 1907, 379 del Tribunale di Firenze dell'8 giugno 1906; 1926, 250 della Corte di Cassazione del 13 marzo 1926; 1927.104 della Corte di Appello di Napoli, del 16 luglio, 1926; 1932, 549, della Corte d'Appello di Milano, del 23 gennaio 1932; 1933, 241, della Corte Suprema del 18 gennaio 1933. Per la giurisprudenza belga, si veda, tra gli altri, la Corte Suprema del 11 giugno 1903, sul *Journal du droit international privé* del 1904, 136; Corte d'appello di Bruxelles, del 24 giugno, 1920, in *Pasicrisie belge* 1922, II, 122; della Corte d'Appello di Bruxelles, del 24 Maggio 1933, in *Journal de droit international* 1933, u1034. Per la dottrina si veda anche E. SUY "Immunity of State before belgian Court and Tribunal « in " in *ZaöEV*, vol. 27, 1967, pag. 660; Idem, "L'immunité des Etats dans la jurisprudence belge », in *L'immunité de juridiction et de l'exécution des Etats* " 197un, pag. 279.



precedente alla Costituzione della Repubblica; l'esame della legittimità della norma introdotta nel sistema giuridico italiano attraverso l'articolo 10 della Costituzione, nel senso sopra citato, deve essere effettuata sulla base del principio di conformità e quindi valutare l'interpretazione che vi è stata data nel sistema di origine.

Alla luce dell'articolo 10 della Costituzione si impone, quindi, alla Corte Costituzionale di verificare se la regola di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione, come è stata interpretata dalla Corte Internazionale Giustizia, è entrata nel sistema giuridico italiano, nella misura in cui questa non è in contraddizione con i principi fondamentali ed i diritti inviolabili della persona. Se si esamina quest'ultima ipotesi non si può escludere il carattere operativo del rinvio alla norma internazionale (sentenza n. 311 del 2009) con la conseguenza inevitabile che la norma internazionale o la parte di quest'ultima in contraddizione con i principi dei diritti inalienabili della persona non entra nel sistema giuridico internazionale ed in conseguenza non può essere applicata.

In relazione alla questione formulata dal Tribunale di Firenze a tal fine, quest'ultima non è fondata considerando che la regola internazionale alla quale si riferisce ed alla quale il nostro sistema giuridico si sarebbe conformato mediante l'articolo 10 della Costituzione, non comprende l'immunità di giurisdizione degli Stati in relazione a crimini di guerra e contro l'umanità, che sarebbero di per sé stessi privati di qualsiasi tutela giurisdizionale effettiva e contrari agli articoli 2 e 24 della Costituzione.

c) E' proprio necessario dichiarare l'incostituzionalità della norma?

La situazione esposta pone un altro problema, tipicamente interno, inteso conoscere se tale norma è entrata nel sistema giuridico italiano attraverso l'articolo 10 precisato dalla sua origine ed in conseguenza dall'adozione della Costituzione stessa. In tal caso si tratterebbe di esaminare, non tanto la conformità della norma in quanto tale, ma le modifiche apportate al sistema giuridico italiano. Se, viceversa, la contrarietà ai principi fondamentali della Costituzione italiana impedisce l'adattamento a tale norma la soluzione sarebbe differente; la sottigliezza può essere ancora un volta tipicamente italiana ma in altri termini si tratta di verificare se la regola ha modificato il sistema giuridico ed oggi si considera che tali modifiche sono contrarie alla Costituzione o, al contrario, la regola non ha mai prodotto effetti nel sistema giuridico italiano, attesa la sua contrarietà dall'origine ai principi fondamentali della Costituzione, ed in conseguenza è



sufficiente affermare che la regola non è mai entrata nel sistema giuridico italiano piuttosto che quest'ultimo è stato modificato conformemente a tale norma.

Secondo la Corte non si tratta di rifiutare in generale la norma sull'immunità di giurisdizione in relazione agli atti *jure imperii*, ma si tratta di rifiutare questa forma di interpretazione data dalla Corte Internazionale di Giustizia e quindi una immunità dalla giurisdizione che non subirebbe alcuna limitazione; al contrario sulla base della gravità degli atti *jure imperii*, cioè degli atti necessari per la gestione della sovranità e per l'attività di poteri pubblici, l'assenza di ogni possibilità di azione e di tutela effettiva dei diritti fondamentali, obbliga la Corte a dichiarare che tale regola, sempre nei limiti delle azioni derivanti dagli atti connessi e delle violazioni gravi di cui al rinvio al primo alinea dell'articolo 10 della Costituzione, non opera per la parte della norma sull'immunità della giurisdizione in contrasto con i principi fondamentali e quindi questa non è mai entrata nel sistema giuridico italiano e non ha mai prodotto alcun effetto.

Come appena ricordato la Corte conclude affermando che la regola di diritto consuetudinario non è mai entrata in vigore nel sistema giuridico italiano dal momento che tali principi sarebbero stati contrari ai principi fondamentali della Costituzione italiana. Di conseguenza, in relazione alla domanda Tribunale di Firenze, si tratta di una domanda che non può essere ammessa dal momento che si riferisce ad una norma inesistente.¹⁴

5. L'obbligo di rispettare le sentenze la Corte Internazionale di Giustizia: articolo 94 dello Statuto dell'ONU

Una volta adottata la decisione che la norma, nei limiti sopra esposti, non è entrata nel sistema giuridico italiano, le due altre questione sollevate dal Tribunale di Firenze sono state considerate ammissibili.

In relazione all'articolo 94 dello Statuto delle Nazioni Unite che obbliga gli Stati membri ad adattarsi alle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia nelle questioni nelle quali sono parti, quest'ultimo è stato introdotto nel sistema giuridico italiano dalla legge 848 del 1957 la quale, essendo un legge ordinaria, può entrare nel sistema giuridico italiano unicamente nella misura in

¹⁴ Cfr la conclusione della sentenza di questo punto. "*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost. , "della norma di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.*" Par. 3 conclusioni.



cui non sia incompatibile con la Costituzione. Detta legge, nella parte nella quale, in relazione all'articolo 94, obbliga tutti gli organi dello Stato ad adattarsi a tutte le sentenze della Corte ivi compresa quella del febbraio 2012, obbliga le giurisdizioni italiane, unicamente nella misura nella quale non sia incompatibile con la Costituzione.

Occorre in conseguenza dichiarare l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 848 del 1957 nei limiti dell'esecuzione data all'articolo 94 dello Statuto Nazioni Unite e nei limiti della parte nella quale obbliga il giudice italiano ad adattarsi alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 che impone ai giudici di rifiutare la giurisdizione in rapporto agli atti di uno Stato straniero, anche se si tratta di atti della contro l'umanità e crimini di guerra.¹⁵

In terzo luogo occorre occuparsi dell'articolo 3 della legge numero 5 del 2013. L'articolo 3 indicato dispone che l'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite qualora la CIJ, in una procedura nella quale lo Stato italiano era parte, mediante un propria decisione, ha escluso che talune attività poste in essere da un altro Stato, possano essere sottoposte alla giurisdizione civile dei giudici di fronte ai quali potrebbe essere pendente un procedura relativa agli atti compiuti dalle forze armate, deve constatare di ufficio, anche se è stata già adottata un decisione definitiva che ha riconosciuto l'esistenza della giurisdizione del giudice adito, il difetto di giurisdizione, a qualsiasi stato e grado del processo. L'obbligo imposto al giudice italiano si pone in contraddizione, per le ragioni già dette, con i principi fondamentali dell'accesso giustizia che richiederebbero il sacrificio totale di uno dei principi supremi della Costituzione italiana.

Il citato articolo 3, nella misura nella quale obbligherebbe i giudici nazionali ad adattarsi alla predetta sentenza della Corte che nega ai giudici italiani la possibilità di esercitare la giurisdizione in occasione dei crimini commessi dal Terzo Reich, è contrario ai principi essenziali della Costituzione italiana. È chiaro che si realizza così una violazione del diritto internazionale generale, è chiaro che si tratta di una violazione della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, ma non può dimenticarsi come la Corte Costituzionale abbia già ribadito, in più occasioni, che la sua funzione non è quella di occuparsi del contenuto del diritto internazionale, che è competenza che appartiene alla CIJ, ma solamente occuparsi della costituzionalità di ogni

¹⁵ La Corte dichiara l'illegittimità dell'articolo 1 della legge numero 848 del 1957 adesione dello Statuto delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, nei limiti dell'esecuzione data all'articolo 94 di detto Statuto e nei limiti che obbligano il giudice italiano ad adattarsi alla sentenza della Corte Internazionale Giustizia del 2012 che impone di rifiutare la giurisdizione di uno Stato straniero, anche se si tratta di atti che costituiscono crimini contro l'umanità e di atti contro i diritti inviolabili della persona.



norma che potrebbe applicarsi nel sistema giuridico italiano e ciò per salvaguardare i principi fondamentali della nostra Costituzione.¹⁶

6. Il fondamento del conflitto tra l'immunità della giurisdizione e la Costituzione italiana

Il ragionamento della Corte riguarda due disposizioni essenziali della Costituzione: l'articolo 2 e l'articolo 24; l'esigenza di un equo processo, come si dice nel linguaggio comune, ma più esattamente l'accesso alla giustizia. Il principio fondamentale è che di fronte ad una questione di diritto civile, penale, amministrativo o altro, la persona, il cittadino italiano abbia diritto di accedere ad un giudice. Ora, nel caso di specie, il giudice tedesco, attraverso la regolamentazione del suo Stato, aveva rifiutato la sua competenza per tutti i fatti compiuti dalle forze armate del Terzo Reich; le giurisdizioni italiane, che avrebbero avuto in principio una competenza perché si trattava di cittadini italiani, avrebbero dovuto rinunciare alla giurisdizione contro lo Stato tedesco a seguito della sentenza della Corte; in breve i cittadini italiani non avrebbero avuto più alcun accesso alla giustizia né dei tribunali tedeschi né dei tribunali italiani o altri per esaminare i loro casi, quali la deportazione, le sofferenze ed atrocità etc. che avrebbero determinato, in principio, un diritto al risarcimento. È chiaro che tutta la procedura costituzionale riguarda l'aspetto procedurale ed in particolare la giurisdizione e che non esamina gli aspetti di fondo del problema dal momento che non si chiarisce se esista o no un diritto riparazione. Ciò è competenza del giudice ordinario che dovrà occuparsene.

Secondo la Corte, l'interpretazione di tale norma da parte della Corte Internazionale di Giustizia è una interpretazione particolarmente qualificata che non permette alcun sindacato da parte dell'amministrazione e dei giudici nazionali ivi compresa la Corte Costituzionale. Ora però la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 2012 afferma, ancora una volta, che non esistono, nei precedenti internazionali, elementi per poterne dedurre l'esistenza di una deroga alla norma sull'immunità di giurisdizione degli Stati degli atti *jure imperii* anche se, come è stato ammesso dalla Germania, si tratta di crimini di guerra, contro l'umanità e contro i diritti inviolabili della persona. La stessa Corte ha riconosciuto che la Germania ha affermato che non esiste alcun altro rimedio giurisdizionale per le vittime di tali atti. Il difetto di giurisdizione dei

¹⁶ Per questi motivi la Corte Costituzionale: " *Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni"*, firmata a New York ha il 2 dicembre 2004, e le norme di adattamento dell'ordinamento interno.



giudici italiani determina, di conseguenza, un sacrificio dei diritti fondamentali delle persone che hanno subito le conseguenze dei crimini commessi da uno Stato straniero.

Le ragioni che hanno condotto la Corte Costituzionale a considerare contraria alla nostra Costituzione l'immunità di giurisdizione, quale precisata nella sentenza della Corte, a mio avviso, non sono difficili da comprendere. Non bisogna dimenticare che l'immunità di giurisdizione, una volta illimitata, ha subito nel tempo una prima limitazione che ha condotto ad una distinzione tra atti *jure imperii* e atti *jure gestionis*. Ora, è evidente, come sappiamo, che il diritto internazionale moderno, a decorrere dal 1948 ha sempre più considerato i diritti dell'uomo come principi fondamentali del diritto internazionale generale e lo Stato italiano, mediante l'articolo 2 della Costituzione, ha considerato ancor di più che si tratta di principi fondamentali del sistema che non possono sopportare alcuna limitazione, quale che sia la motivazione alla base.

Ci si trova di fronte, quindi, a due rilevanti questioni: la prima derivante dal diritto internazionale nel quale la difesa della dignità umana si è ampiamente evoluta, per esempio nella zona europea - e mi riferisco in particolare al sistema creato dal Consiglio d'Europa - e l'altra derivante dal sistema italiano nel quale, ed allo stesso tempo, analoga evoluzione si è realizzata per i principi fondamentali della Costituzione. Ora, la questione si è posta e la Corte di cassazione italiana aveva già evocato se l'esistenza di tale nuova esigenza della dignità dell'uomo non possa essere utilizzata per aggiungere un altro limite all'immunità della giurisdizione ben nota; da una parte di fronte agli atti rientranti nella categoria degli atti *jure imperii* e dall'altra di fronte all'esigenza di rispettare i diritti dell'uomo, la dignità umana etc.

L'immunità della giurisdizione degli Stati stranieri, che potrebbe essere ammessa dagli articoli 2 e 24 della Costituzione riguarda la funzione generale, ma non ugualmente gli atti che non rientrano nell'esercizio normale dell'attività di governo e sono qualificati illegittimi dal momento che sono contrari ai diritti inviolabili della persona che rimane sprovvista di qualsiasi rimedio giurisdizionale, come è stato confermato dalla stessa Corte nella parte nella quale si dichiara che essa non può ignorare che l'immunità di giurisdizione riconosciuta alla Germania può impedire ai cittadini italiani qualsiasi risarcimento ed azione giudiziaria, e di conseguenza, la circostanza che per la protezione dei diritti fondamentali sia esclusa ogni azione giurisdizionale rende sproporzionato l'equilibrio dei due principi supremi di fronte all'obiettivo. Non si tratta dell'esercizio della potenza statale, dal momento che quest'ultima viene considerata e confermata, come nel caso di specie, qualificabile e qualificata come crimini di guerra e crimini



contro l'umanità in violazione dei diritti inviolabili della persona umana. È pur vero che nel rapporto con gli Stati stranieri il diritto fondamentale all'accesso alla giustizia può subire un limite di fronte ad altri limiti imposti dall'articolo 10 della Costituzione ma questo limite deve risultare da un interesse pubblico che deve essere riconosciuto come preminente di fronte ad un altro principio, l'articolo 24 della Costituzione, che è considerato fra i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano.

La Corte Costituzionale considera che l'esigenza di rispettare i diritti dell'uomo, anche quando si tratta di atti di guerra e crimini contro l'umanità, si impone sull'aspetto generale della regola dell'immunità di giurisdizione degli Stati per gli atti *jure imperi*; d'altra parte la Corte continua, senza entrare nel dettaglio dal momento che non è sua competenza, che di fronte ad atti ed atrocità simili sarebbe difficile considerarli come atti normali di guerra ovvero atti necessari per svolgere l'azione dello Stato o del governo. Si può analogamente aggiungere che nell'evoluzione del sistema moderno del diritto internazionale è stata creata la Corte penale internazionale e che di conseguenza le persone che, in quanto tali, abbiano commesso tali atti possono essere perseguite dalla giurisdizione internazionale. Ora occorre riflettere sul fatto che tale possibilità di giurisdizione, che riguarda le persone fisiche autori di tali atti, suppone nella maggior parte dei casi, che tali atti siano stati commessi sulla base di ordini impartiti dalle autorità dello Stato e di conseguenza, occorre riflettere ugualmente sulla questione che, se da una parte si è voluto rendere possibile il perseguimento della persona fisica materialmente colpevole dell'atto, si comprenderebbe male come per i medesimi atti che coinvolgono responsabilità dello Stato che li ha ordinati, vi sia invece immunità dalla giurisdizione.

È sufficiente ricordare l'articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga¹⁷ nel quale si sottolinea come la sottoposizione dei civili ai lavori forzati può costituire una violazione evidente della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 e di piena evidenza un crimine di guerra. Nello stesso senso l'articolo 2 e dello Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia¹⁸, l'articolo 3 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda¹⁹, e gli articoli 78 dello Statuto della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998. Ci si può riferire ugualmente alla giurisdizione universale allo scopo di giustificare l'azione di fronte a tali crimini internazionali

¹⁷ Vedi in particolare la Risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite n. 95-I del 11 dicembre 1946

¹⁸ Risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 25 maggio 1993 n. 927/93.

¹⁹ Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'8 novembre 1994 n. 955/94.

come è stato affermato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia nella sua sentenza del 10 dicembre 1998.²⁰

Come rileva la Corte di cassazione italiana, nella sentenza del 2004, la responsabilità per i crimini internazionali commessi all'epoca del regime del generale Pinochet in Cile non avrebbe potuto essere invocata di fronte ai tribunali britannici in funzione dell'immunità di giurisdizione dello Stato cileno.²¹

In senso ancora più ampio le leggi britanniche e canadesi alla base della sentenza *Al Adsani*, nonché nella sentenza *Joushang Bouziri v. Iran*, escludono che gli Stati stranieri possano beneficiare dell'immunità di giurisdizione per le questioni aventi ad oggetto richieste di risarcimento per atti commessi sul territorio dello Stato.²²

Si tratta in realtà di un conflitto tra i due principi esistenti nel sistema giuridico internazionale. Da un lato l'immunità di giurisdizione degli atti *jure imperi* e dall'altro il divieto di commettere crimini internazionali anche in caso di azioni militari. Tale conflitto deve essere risolto in favore della supremazia del secondo elemento in funzione della sua natura di *jus cogens* ed in considerazione della impossibilità di derogarvi quale che sia l'esigenza che si pone. Le disposizioni che impediscono e condannano le violazioni gravi e sistematiche dei diritti fondamentali della persona umana sono all'apice del sistema giuridico internazionale e hanno la priorità sopra qualsiasi altra regola di diritto convenzionale o consuetudinario.²³

Questi atti rivestono carattere di estrema gravità essendo contrari ai valori universali che vanno ben al di là degli interessi particolari degli Stati. In conseguenza, la regola dell'immunità di giurisdizione subisce una limitazione di carattere sostanziale in relazione al rispetto delle norme internazionali che si oppongono alla commissione di crimini internazionali. Non si tratta di mettere in discussione l'autonomia e la sovranità dello Stato ma di valutare il carattere antigiuridico degli atti compiuti.

²⁰ Si veda il caso *Furundizija* " "...it has been held that international crimes being universally condemned wherever they occur, every State has the right to persecute and punish the authors of such crimes " (par.9 della sentenza)

²¹ Si veda il paragrafo 10 della sentenza della House of Lords del 24 marzo 1999 nella vicenda "*Queen v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and other* " "

²² Si veda la sezione 5 della legge "*State Immunity Act*" sull'immunità degli Stati", del Regno Unito, che si riferisce ad atti "... caused by an act or omission in the United Kingdom" così come allo stesso modo, la sezione 6 dello "*State Immunity Act* " del Canada.

²³ Si veda in proposito la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Al-Adsani* citata.



Verificata la gravità dei crimini commessi, lo Stato non può sottrarsi all'esercizio della sua giurisdizione anche contro un altro Stato sovrano. Di fronte al pericolo che tali atti rischiano di restare senza alcuna protezione giurisdizionale, vista l'assenza dell'accesso alla giustizia ed il diniego di giustizia che ne deriverebbe nel caso di specie, lo Stato ha l'obbligo di rispettare la supremazia dei diritti universali della persona umana e di agire in conseguenza.

Si può ritenere in tal modo che la Corte Internazionale Giustizia, a prescindere dalle considerazioni svolte, riconosce che vi sia stato alla fine un diniego di giustizia, un rifiuto di accesso alla giustizia per le vittime di tali atti, nel senso che essa conclude con un invito alla Germania e l'Italia per un negoziato che possa risolvere il problema.

Ciò dà l'impressione che la Corte si sia resa conto che tale risultato sarebbe negativo per il rispetto dei diritti dell'uomo e che di conseguenza Essa ha aperto la porta a tale forma di negoziato. Ora, di piena evidenza, tutto ciò non ha niente a che vedere con l'interpretazione l'applicazione di un regola di diritto.

Di fronte all'esigenza di stabilire l'equilibrio tra i principi importanti come quelli evocati, la Corte Costituzionale ha anche richiamato le proprie decisioni relative al diritto europeo quando è stato affermato che il diritto europeo, pur essendo obbligatorio a seguito dei Trattati di Roma, non può essere applicato qualora sia contrario ai principi fondamentali della Costituzione italiana. Già nella sentenza n. 98 del 1965, in materia di diritto comunitario, la stessa Corte aveva dichiarato che la protezione giurisdizionale rientra tra i principi inviolabili dell'uomo che derivano dall'articolo 2 della Costituzione e ugualmente dall'interpretazione dell'articolo 6 della CEDU. E in un'altra occasione, la stessa Corte, non ha esitato a sottolineare che tale tutela giurisdizionale rientra tra i principi supremi della nostra Carta costituzionale.²⁴

La Corte Costituzionale ha anche aggiunto che secondo la propria giurisprudenza non vi è dubbio che i principi fondamentali del sistema costituzionale italiano, in relazione al diritto internazionale generale ed al quale il sistema giuridico italiano si adatta secondo l'articolo 10 della Costituzione, possono servire come limiti all'ingresso delle norme dell'Unione Europea.²⁵ La Corte ha ugualmente richiamato le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è pronunciata contro le Risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare del Consiglio di Sicurezza,

²⁴ Sentenza n.18 del 1982 e n. 82 del 1996.

²⁵ Sentenza n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001.



ritenendo, in un caso concreto, che quest'ultime sono contrarie ai principi dell'Unione Europea, alla protezione dei diritti dell'uomo.²⁶

Quando la Corte si è occupata di questo caso il risultato di tale ragionamento è stata la violazione del principio dell'accesso alla giustizia ed il difetto, nel sistema delle Nazioni Unite, di un meccanismo efficace di controllo per il rispetto dei diritti fondamentali.²⁷ Nella stessa direzione la sentenza 1982 mediante la quale la Corte ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 (esecuzione del Trattato del Laterano e del Concordato con la Santa Sede), nonché gli articoli 30, 31 e 32 del 1971 secondo i quali, in funzione delle disposizioni precitate, le Corti di appello non potevano rendere esecutiva l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.²⁸ La Corte Costituzionale cita altresì taluni casi precedenti dal momento che, in diverse occasioni, Essa è stata condotta a concludere contro la costituzionalità di una legge di ratifica di un trattato. Si vedano ad esempio i trattati di estradizione che prevedevano la pena di morte, esistente all'epoca in tutti i paesi con i quali si erano concluse le intese, ivi compresa l'Italia, ma che sono stati successivamente considerati contrari ai principi della Costituzione italiana, dato che nel frattempo, la pena di morte era stata totalmente abolita nel nostro Stato.

Si tratta certamente della violazione di un trattato internazionale bilaterale, nel caso concreto l'abolizione dell'extradizione a causa della previsione della pena di morte, che ha dato luogo, nella maggior parte dei casi, ad un nuovo negoziato per modificare i trattati, dal momento che la violazione non era dovuta alla volontà dello Stato ma determinata dai principi supremi dell'ordine costituzionale, nel frattempo introdotto.²⁹

7. Come concludere?

È vero che la Corte si pronuncia unicamente per il sistema giuridico italiano ma allo stesso tempo, implicitamente, essa attira l'attenzione del mondo intero sull'opportunità di fare evolvere

²⁶ Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C-402 P e P 415/05, par. 316 e seguenti; par 320 e seguenti.

²⁷ Fra gli altri si veda il caso n. 77 del 2007, n. 281 2010, n. 119 nel 2013 e 182 nel 2014

²⁸ Nello stesso senso, tra gli altri, la sentenza n. 210 del 1986, n.128 del 1987, 223 del 1996

²⁹ Si veda la sentenza della Corte Costituzionale sulla Convenzione di estradizione con la Francia del 1870, sentenza n. 54/1979 del 15 giugno 1979; e la sentenza della stessa Corte sull'accordo di estradizione con gli Stati Uniti 13 ottobre 1983, sentenza n. 223/1996 del 25 giugno 1996. L. PANELLA "Convenzione Europea di estradizione e Convenzione italo-francese del 1870 nell'ordinanza del Tribunale di Trieste del 11977/02/17" in Rivista di diritto Europeo 1977 4, pag. 414.



il diritto internazionale consuetudinario, quale si presenta oggi dopo la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia.

Trattandosi di questa sentenza non si può ignorare che quest'ultima è stata adottata a larga maggioranza ma che vi è stata, fra l'altro, un'opinione dissidente del giudice Cançado Trindade che solleva esattamente lo stesso problema, cioè la possibilità di limitare l'immunità della giurisdizione e, in altri termini, l'esigenza di realizzare un equilibrio tra l'immunità della giurisdizione da una parte, come esigenza antica della sovranità dello Stato, e dall'altro l'esigenza più moderna di rispettare i diritti dell'uomo ed in particolare quando si tratta di atti contro la dignità umana, di crimini di guerra o contro l'umanità.

Rimarrebbero adesso da esaminare le conseguenze di questa sentenza sul piano interno ed internazionale: per l'ordine giuridico interno la situazione è chiara, la sentenza della Corte, con tutte le limitazioni, espresse riconosce la giurisdizione dei tribunali italiani di fronte alle richieste presentate contro uno Stato straniero, qualora si tratti di atti che possono essere considerati come crimini di guerra, crimini contro l'umanità e contro la dignità umana che non permettono alcuna altra soluzione giurisdizionale e, nel caso di specie quindi, per le azioni proposte contro la Germania. È molto probabile, pertanto, che le azioni pendenti di fronte al Tribunale di Firenze proseguiranno e che anche altre azioni potranno essere presentate.

Io non voglio immaginare le conseguenze ma occorrerebbe ricordarsi che a fianco dell'immunità di giurisdizione di cui si parla nella sentenza vi è un'altra immunità, forse anche più importante, che è quella della esecuzione.

Sul piano internazionale è certo che l'Italia, mediante la sentenza esaminata, che non potrà certo essere ignorata, ha violato l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia. La Corte Costituzionale poteva esserne consapevole ma la sua competenza si limitava alla conformità con la Costituzione italiana. Lascio da parte questo aspetto dal momento che differenti ipotesi sarebbero possibili, ma ciò dipende essenzialmente dalla volontà anzitutto dei due Stati posti in causa e poi di qualsiasi evoluzione diplomatica e politica possibile.

Ciò che vorrei sperare, al di là del problema esaminato, è piuttosto il dibattito sul piano internazionale che dovrebbe intavolarsi sugli argomenti posti dalla Corte Costituzionale italiana al fine di verificare se questi devono rimanere isolati o se non si possa ipotizzare, nel tempo, che la situazione evolva e una posizione favorevole alla tesi espressa possa costruirsi, magari limitata a livello regionale europeo, nel quale, dal 1950, si è sempre sottolineata l'esigenza del rispetto dei diritti dell'uomo, considerato, fra l'altro, come la base comune di un ordine pubblico europeo